



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84, e **ss.mm.ii.** concernente “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO, in particolare, l’articolo 16 della legge sopra citata concernente le “Operazioni portuali”;

VISTO il Regolamento UE 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economica, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’articolo 199-bis del decreto legge sopra citato concernente “Disposizioni in materia di operazioni portuali”;

VISTO il DM 31 marzo 1995, n.585, concernente il “Regolamento recante disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8 che regola le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali in occasione dell’arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze dei soggetti autorizzati;

VISTO l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287 e in particolare l’articolo 9;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali, l’Assoporti e l’Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;

~~Visto il parere emesso in data _____ 2020 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287;~~

~~Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del _____ 2020;~~

VISTA la comunicazione effettuata, con nota n. _____ del _____ 2020, al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n.400 del 1988;

ADOTTA

Il seguente regolamento

Articolo 1

L’articolo 8 del DM 31 marzo 1995, n.585 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“Articolo 8”

1. L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e **ss.mm.ii.**, qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del citato articolo 16 né tramite il ricorso al soggetto di cui all’articolo 17 della medesima legge, **previa verifica di tale condizione** può

rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà

spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, in occasione dell'arrivo o partenza di navi a condizione che la nave:

- a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
- b) sia dotata di personale idoneo aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di servizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
- c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

~~2. Il vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o per essi un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, prima di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione deve verificare che presso il porto dove intende operare in autoproduzione non ci siano imprese autorizzate ex articolo 16, comma 3, che, anche integrando il proprio organico con i lavoratori del soggetto di cui all'articolo 17 della legge n.84/94, possano soddisfare tempestivamente la domanda di svolgimento di operazioni portuali.~~

3. ~~Accertato quanto stabilito al comma 2,~~ L'istante deve, all'atto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione, dimostrare:

- 1) di avere una dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere (iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell'inventario della nave), efficienti ed in regola con le norme, incluse quelle sugli accertamenti periodici a cui i mezzi devono essere sottoposti;
- 2) la presenza nella tabella di sicurezza e di servizio della nave, di personale idoneo, in numero aggiuntivo al personale che svolge le attività legate alla navigazione e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni (con indicazione di qualifiche e mansioni dei singoli membri dell'equipaggio dedicati a tale operazione);
- 3) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto;
- 4) di aver provveduto al pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle operazioni portuali e di aver prestato idonea cauzione in relazione alla tipologia di ~~mezzi~~ merci da trattare e all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.

4. Le autorizzazioni, sono rilasciate in occasione dell'arrivo e della partenza della nave **per ogni singolo porto** ed anche per più arrivi o partenze già programmate **per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.**

5. Il corrispettivo e la cauzione per lo svolgimento delle operazioni portuali in autoproduzione sono determinati dall'autorità competente all'autorizzazione in maniera proporzionale al canone e alla cauzione stabiliti per lo svolgimento delle stesse operazioni o simili dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84 del 1994. Nell'ipotesi in cui la richiesta sia effettuata da un armatore che svolge un servizio di trasporto pubblico locale di corto raggio l'Autorità competente ai fini della definizione del corrispettivo e della cauzione per svolgere l'operazione portuale in autoproduzione deve altresì valutare l'impatto sugli utenti del servizio reso.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in autoproduzione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

7. Eventuali violazioni di quanto previsto dal presente Decreto nonché di ~~eventuali~~ dichiarazioni mendaci, salvo che non configurino più gravi reati, saranno sanzionate con gli strumenti propri in capo alla AdSP ovvero alla Autorità Marittima.

Articolo 2

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO